



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 64/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data **16 aprile 2024** ha pronunciato la presente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 20167** del Registro di Segreteria, proposto dal **Sig. OMISSIS**, nato il **OMISSIS** elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti 4, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Lippi (C.F. LPPNDR72E18H501X) P.E.C. andrealippi@ordineavvocatiroma.org, del Foro di Roma;

CONTRO

il **Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva**, in persona del ministro in carica *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, P.E.C. firenze@mailcert.avvocaturastato.it, nonché presso la **Sede generale del Ministero della Difesa** in V.le dell'Esercito 186, 00184 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it,

AVVERSO

il decreto del Ministero della Difesa **n. OMISSIS del OMISSIS 2018** negativo di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio per l'infermità "*esiti di pregresso trauma distorsivo del ginocchio dx con allegata lesione parziale del LCA ed interessamento traumatico del LCM con deficit funzionale in atto*" dipendente da causa di servizio e solo

indennizzata con 4 annualità di Tab. B),

PER

l'accertamento, in via principale, del diritto del ricorrente al riconoscimento della sua infermità come permanente e non reversibile, e la concessione della pensione privilegiata ordinaria quantomeno di 8^a cat. Tab. A) vitalizia;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso proposto il ricorrente ha riferito che durante la prestazione del servizio militare si infortunava malamente al ginocchio, lesionando il legamento crociato anteriore ed il legamento collaterale. Dell'infortunio veniva redatto MOD. C) e l'infortunio veniva riconosciuto dipendente da causa di servizio. Il ricorrente, denotando un aggravamento della patologia contratta, in data 09.02.2015, presentava domanda di Pensione Privilegiata Ordinaria e, chiamato a visita, la Commissione Medica ospedaliera, con verb. n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2016, riteneva l'infermità ascrivibile alla tab. B) per 4 annualità. Ciò sulla scorta di una valutazione basata su esami strumentali dai quali è risultato: *«RX ginocchio destro effettuata presso il centro diagnostico **OMISSIS** in data **OMISSIS** 2016. REFERTO: Nella proiezione laterale sono apprezzabili due frammenti ossei localizzati rispettivamente a ridosso del margine anteriore e di quello posteriore del piatto tibiale: sempre nella proiezione laterale sembra inoltre apprezzabile la sede di origine del frammento osseo localizzato anteriormente e corrispondente per morfologia ad areola di minor densità localizzata sulla superficie articolare anteriore del condilo femorale esterno. Non sono evidenti ulteriori e significative alterazioni- morfostrutturali dei restanti capi ossei contrapposti Conservati i rapporti articolari. RM GINOCCHIO DESTRO effettuata presso **OMISSIS** in data **OMISSIS** / 2011. 3 referto: lesione parziale del legamento crociato anteriore con interessamento*

*traumatico del collaterale mediale. area di contusione ossea intraspongiosa da impatto a carico del margine posteriore del piatto tibiale laterale regolari le restanti strutture meniscali e legamentose rotula alta. visita ortopedica effettuata presso la ASL di **OMISSIS** in data **OMISSIS** 2016, diagnosi: esiti distorsione del ginocchio destro con lesioni capsulo-legamentoso.»*

In esito al suddetto parere veniva emesso dal Ministero il Decreto Ministeriale **n. OMISSIS** del **OMISSIS** /2018 che in questa sede ha impugnato.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione quantomeno di 8^a cat. Tab. A vitalizia dalla domanda, con condanna dell'Amministrazione al pagamento della pensione e degli arretrati, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo gli esami della CMO non coerenti con la gravità dell'infermità accertata e la classifica proposta per la stessa, ed essendo tale infermità permanente e non reversibile. In subordine ha richiesto a questo Giudice l'acquisizione di un parere da conferire ad un CTU iscritto all'albo del tribunale.

2. Con memoria di costituzione del 9 gennaio 2021, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - I Reparto – 4^a Divisione, Sezione contenzioso, contestando le argomentazioni di parte ricorrente, ha concluso, in via principale, per il rigetto del presente ricorso in quanto privo di giuridico fondamento e, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto che comunque vengano fatti salvi gli effetti della prescrizione dei ratei pensionistici arretrati ai sensi del 3° comma dell'art.191 del D.P.R. n.1092/1973, che prevede la decorrenza economica delle prestazioni pensionistiche arretrate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di pensione.

3. Con ordinanza **n. 3/2022** questo Giudice ha ordinato l'espletamento del supplemento d'istruttoria, disponendo la trasmissione di atti e documenti al

Collegio Medico Legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, per l'accertamento dell'infermità sofferta dal ricorrente « *esiti di pregresso trauma distorsivo del ginocchio dx con allegata lesione parziale del LCA ed interessamento traumatico del LCM con deficit funzionale in atto*», dipendente da causa di servizio e solo indennizzata con 4 annualità di tab. B., che il ricorrente ritiene essere infermità permanente e non reversibile con la concessione del trattamento privilegiato ordinario quantomeno di 8^a cat. Tab. A.

4. In esecuzione della sopracitata ordinanza il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, in data 20 giugno 2022, faceva pervenire il parere richiesto.

5. Con note conclusive depositate l'8 settembre 2022 il ricorrente, a mezzo dell'avv. Andrea Lippi, ha ricusato formalmente il CML presso la Corte dei conti ritenendo sussistere l'incompatibilità dello stesso Collegio in evidente conflitto d'interesse per il fatto che, il Ministero della Difesa, di cui il Collegio Medico Legale ne costituirebbe una Sezione Speciale, sarebbe anche Amministrazione convenuta in giudizio, e tutto questo, sulla base del combinato disposto degli artt. 166, 97 e 23 del Codice di giustizia contabile. Ha contestato anche che l'organo consulenziale non avrebbe garantito alla parte ricorrente la fondamentale facoltà di partecipazione alle operazioni peritali e che, il CML ha reso il proprio parere senza nemmeno comunicare l'inizio delle operazioni peritali.

6. All'udienza pubblica del 20 settembre 2022, questo Giudice, per ragioni di prudenza ed opportunità e per una maggior cognizione di causa, ha ritenuto necessario acquisire sulla questione di natura prettamente tecnica anche il parere dell'U.M.L. presso il Ministero della Salute, alla luce delle contestazioni rivolte dal ricorrente al parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, già acquisito in atti.

6. L'ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute ha depositato in data 16 gennaio 2024 il proprio parere.

7. Con note conclusive del 5 aprile 2024 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha contestato il parere reso dall'UML presso il Ministero della Salute in quanto lo stesso non avrebbe valutato il complessivo quadro morboso di cui sarebbe affetto ai fini dell'ascrivibilità **quantomeno** di 8^a cat. Tab. A) vitalizia;

8. Nell'udienza del 16 aprile 2024, con l'assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Tarulli su delega scritta dell'avv. Lippi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, assente il Ministero della Difesa;

9. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

Considerato in

DIRITTO

In primis, si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.

Occorre preliminarmente ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416) e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti

dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ("ospedali militari o civili aventi sede nella regione"), oltre che - al pari di altri "organi giudiziari" - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall'art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993 di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l'art. 97 prevede testualmente che il Giudice « nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche »; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle "strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche", (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt'oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a

composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior “copertura” specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale (anche nell’ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, in primis, della Sezione speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal Codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d’ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. cost., ordinanze n. 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012).

Il parere reso dall’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, perfettamente sovrapponibile a quello reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, appare sicuramente attendibile, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato.

Nel merito della controversia, questo Giudice ha espressamente richiesto, con le ordinanze n. 3/2022 e n. 22/2022, agli organi consulenziali incaricati di chiarire, previo esame della intera documentazione allegata e sulla base dell’infermità sofferta dal ricorrente « *esiti di pregresso trauma distorsivo del ginocchio dx con allegata lesione parziale del LCA ed interessamento traumatico del LCM con deficit funzionale in atto*»,

dipendente da causa di servizio e solo indennizzata con 4 annualità di tab. B., se potesse ritenersi infermità permanente e non reversibile con la concessione del trattamento privilegiato ordinario quantomeno di 8^a cat. Tab. A.

Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni raggiunte prima dal Collegio Medico Legale e, successivamente, dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Lo stesso Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, infatti, dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria ed amministrativa prodotta dal ricorrente e quella presente in atti, ritenuta chiaramente rilevante, ha affermato testualmente: *«In conclusione questo Ufficio ritiene che la patologia “trauma distorsivo del ginocchio destro” deve ritenersi correttamente valutata nella misura della Tabella B per quattro annualità in quanto, a seguito dell'evento traumatico del 15 Aprile 1998, il Sig. OMISSIS ha riportato esclusivamente il suddetto trauma distorsivo , mentre non vi sono riscontri né documentali né soggettivi che da esso sia disceso in maniera diretta la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione del legamento crociato mediale...In ogni caso questo Ufficio non ha rilevato, al momento della visita in sede di operazioni peritali, alcun danno funzionale residuo al ginocchio esaminato la cui funzionalità appare perfettamente conservata così come le misure antropometriche. Per quanto detto, non si ritiene che la patologia attualmente in atto a carico del ginocchio destro meriti che al sig. OMISSIS venga attribuita alcuna iscrizione di categoria alla tabella A di cui al D.P.R n. 834/1981 migliorativa di quanto in precedenza attribuitogli.»*

Lo stesso organo consulenziale ha preliminarmente sottoposto la bozza di parere alle parti in causa per eventuali osservazioni che risultano pervenute. Pertanto, all'esito del contraddittorio instaurato, l'organo consulenziale ha sostenuto e confermato l'insussistenza dei presupposti per ascrivere l'infermità attualmente in atto a carico del ginocchio destro del sig. **OMISSIS**

alla categoria di cui alla Tabella A migliorativa di quanto in precedenza già attribuitogli.

Pertanto, l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in aderenza alle richieste di questo Giudice, esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, dopo averlo sottoposto a visita, ha accertato che non sussistono i requisiti per ascrivere l'infermità alla categoria di cui alla tabella A migliorativa di quanto già attribuitogli.

Le conclusioni, come brevemente riassunte, paiono a questo Giudice pienamente condivisibili.

Questo Giudice ritiene che il parere sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell'analisi e nelle conclusioni; in particolare, le considerazioni svolte dall'Ufficio Medico Legale appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa.

Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dal ricorrente e relativa al fatto che l'UML presso il Ministero della Salute non abbia valutato il complesso morboso sofferto dal ricorrente ma lo abbia scorporato.

A questo riguardo l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute ha ritenuto di esprimere il proprio parere medico in maniera necessariamente svincolata, soprattutto per quanto riguarda i contenuti ortopedici, da considerazioni di pregresse valutazioni medico legali espresse dalla CMO. In aderenza a tale *modus procedendi*, lo specialista incaricato dall'UML e successivamente condiviso dal Collegio Medico, ha espressamente rilevato che non vi siano prove che le lesioni ai legamenti crociati anteriore e mediano del ginocchio destro dipendano causalmente dal trauma distorsivo subito dal

ricorrente nel 1998 in costanza di servizio, sia per il lasso di tempo intercorrente, sia perché alcun cenno ai danni dei legamenti compaiono negli atti del 1998 e sia perché, il ricorrente ha riferito di aver subito un ulteriore trauma al ginocchio in epoca ben successiva al 1998 e dovuto ad una caduta accidentale. Non coglie quindi nel segno l'eccezione proposta dal ricorrente dal momento che l'organo consulenziale, invece, ha valutato tutti gli elementi storici e sanitari per arrivare poi a sostenere che alcuna iscrizione di categoria alla Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981 può essere riconosciuta al ricorrente di quanto già in precedenza attribuitogli.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva: **RESPINGE** il ricorso e compensa le spese.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 16 aprile 2024.

Depositata in segreteria il 08/05/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)